



ASSOCIAZIONE TOSCANA MALATI REUMATICI

Statuto dell'A.T.Ma.R. – Sezione Firenze **Associazione Toscana Malati Reumatici - ONLUS**

Statuto approvato in data 19.06.2004

Art. 1

E' costituita un'Associazione di volontariato denominata "A.T.Ma.R. sez. Firenze", organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono stabiliti con metodo democratico.

Art. 2

L'Associazione non ha fini di lucro. Ha durata illimitata. Aderisce all'Associazione nazionale A.N.Ma.R.

Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento di attività nel settore di assistenza socio-sanitaria:

- 1) riunire tutti i pazienti affetti da malattie reumatiche e tutti coloro che intendano contribuire alla lotta contro i reumatismi;
- 2) sensibilizzare le autorità sanitarie alla necessità di creare strutture sanitarie unitarie in grado di svolgere attività preventivo - curative - riabilitative; a tale scopo l'Associazione si prefigge di promuovere campagne informative per rendere noto all'opinione pubblica come l'assoluta mancanza di collegamenti tra le varie fasi dell'assistenza al paziente reumatico renda impossibile l'impostazione di organici programmi terapeutici (medici e chirurgici) rivolti alla prevenzione delle deformazioni e alla rieducazione funzionale;
- 3) collaborare con le autorità politiche ed amministrative nella stesura di disposizioni idonee a migliorare la profilassi e la prevenzione delle varie forme reumatiche, ad accertare, mediante indagini epidemiologiche, il ruolo dell'ambiente di lavoro nell'insorgenza dei reumatismi;
- 4) acquisire all'Associazione i mezzi finanziari utili all'espletamento delle sue funzioni;
- 5) promuovere ogni iniziativa che valga a potenziare l'attività dell'Associazione;
- 6) svolgere i compiti istituzionali in stretta collaborazione con la Lega Toscana contro il Reumatismo.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad essere strettamente connesse.

Art. 3

L'Associazione ha sede legale presso la Direzione Sanitaria del Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio via di Torregalli n. 3 Firenze.

PATRIMONIO

Art. 4

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributive dei soci;
- contributi di enti pubblici o altre persone fisiche e giuridiche;
- eventuali erogazioni, lasciti e donazioni.

I fondi possono essere depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma disgiunta del Presidente o del Tesoriere.

ASSOCIATI

Art. 5

Possono aderire all'Associazione tutti coloro (persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti) che ne condividano gli scopi. La domanda di ammissione all'Associazione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, il quale può accogliere la domanda in seguito al parere favorevole di almeno 2/3 dei suoi membri. Gli associati verseranno una quota annuale associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Tra tutti gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.

Art. 6

L'appartenenza all'Associazione può cessare per decesso, dimissioni o esclusione. L'esclusione di un socio deve essere deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo e motivata per la mora superiore ai sei mesi nel pagamento o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quelle dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 7

Gli organi della sezione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Comitato direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'organizzazione. L'Assemblea è convocata dal Presidente.

La convocazione avviene mediante avviso scritto inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato tramite delega scritta. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto se in regola con le quote sociali.

La votazione potrà avvenire in forma segreta o palese secondo quanto deciso dall'assemblea stessa.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea e delle sue delibere è necessario che siano presenti o rappresentati:

- in prima convocazione almeno la metà dei soci e le delibere saranno prese a maggioranza di voti;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci;
- per le delibere concernenti le modifiche dello Statuto sarà necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati riuniti in Assemblea Straordinaria.

Art. 9

L'assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/5 dei soci.

L'assemblea delibera in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Comitato Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e dei regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

L'assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vice Presidente o da uno dei Consiglieri.

All'inizio dell'assemblea il Presidente nomina un segretario con l'incarico di redigere il verbale da conservare agli atti dell'Associazione.

COMITATO DIRETTIVO

Art. 10

Il Comitato Direttivo è composto da un numero variabile di membri da un minimo di cinque ad un massimo di tredici. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

La nomina per la prima volta è demandata ai Soci fondatori.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente, due Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere.

Il Comitato Direttivo è investito da tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea:

- provvede alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- delibera sull'ammissione dei soci con maggioranza assoluta e sull'espulsione degli stessi con votazione unanime.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un Terzo dei suoi componenti.

La convocazione avviene tramite lettera almeno otto giorni prima della riunione. In caso di urgenza con telegramma inoltrato almeno due giorni prima o per comunicazione telefonica.

Art. 11

I membri del Consiglio prestano la loro opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle loro mansioni.

PRESIDENTE

Art. 12

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.13

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. E' composto di tre membri con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del Bilancio Consuntivo.

I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni, sono rieleggibili, prestano la loro opera gratuitamente.

BILANCIO

Art. 14

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente dove dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, ed il bilancio preventivo relativo all'anno in corso.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 15

L'Associazione si estingue secondo le modalità di cui all'art. 27 C. C.:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all'art. 27 C. C.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 16

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alla norme del Codice Civile ed alle leggi in materia.